

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **375/1994** (ECLI:IT:COST:1994:375)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **12/10/1994**; Decisione del **24/10/1994**

Deposito del **27/10/1994**; Pubblicazione in G. U. **02/11/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20883**

Atti decisi:

N. 375

## ORDINANZA 24-27 OTTOBRE 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paola CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1993 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Griggio Luciano ed altri, iscritta al artt. 25 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica artt. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514, e 567, secondo comma, "nella parte in cui non prevedono che il Pretore, quale giudice del dibattimento, possa acquisire e prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, qualora tale cognizione sia necessaria ai fini di dichiarare la nullità di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e utilizzabile nel dibattimento";

che, nel sollevare la questione, il remittente si duole di non poter prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, nella sua interezza, al fine di accertare se nella fase delle indagini preliminari, allorché è stato compiuto un accertamento tecnico non ripetibile senza dare avviso al difensore degli attuali imputati, costoro fossero già identificabili come autori del fatto contestato anche se ancora non formalmente iscritti nel registro degli indagati;

che, sotto il profilo della rilevanza, il remittente ritiene che l'impossibilità di procedere a tale controllo non consenta di valutare l'eccezione sollevata dal difensore degli imputati circa la nullità dell'atto di indagine compiuto in violazione dei diritti della difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che nel provvedimento di remessione a questa Corte il Pretore di Padova non chiarisce affatto i motivi in base ai quali egli non sarebbe in grado, sulla scorta degli atti in suo possesso, ovvero avvalendosi dei mezzi previsti dagli artt. 496 e segg. per l'istruzione dibattimentale, di valutare l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, mentre lo stesso Pretore, con ordinanza del 7 gennaio 1993, (espressamente richiamata nel provvedimento di remessione) aveva già ritenuto che tale accertamento potesse compiersi "attraverso l'esame dell'autore dell'informativa";

che tale soluzione risulta poi immotivatamente abbandonata nel prosieguo del dibattimento, giacché il remittente ritiene ora, contraddicendo il proprio precedente provvedimento, che solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero possa consentirgli di decidere sull'eccezione;

che la sollevata questione appare, allo stato, chiaramente priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, essendo previsti dall'Ordinamento mezzi ordinari e sufficienti a compiere l'accertamento necessario per valutare l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, artt. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*